

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. VI - N. 1

1974

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

VIA DELL'ERBA, 1 - 00193 ROMA

NUM. 1

IUNIO 1974

EX ACTIS PAULI PP. VI

Rescriptum ex audientia
Instructio de secreto pontificio 3

Allocutiones

I. *Iis qui in Gregoriana Studiorum
Universitate «Cursui renovationis
canonicae pro iudicibus aliisque
tribunalium administris» inter-
fuerunt* 7

II. *Ad Praelatos Auditores, Advocatos
et Officiales Tribunalis Sacrae Ro-
manae Rotae, a Beatissimo Patre
novo litibus iudicandis ineunte
anno coram admissos* 10

III. *Ad Sodales et Consultores Ponti-
ficiae Commissionis Codici Iuris
Canonici Orientalis recognoscendo,
in dedicatione laborum* 14

IV. *Ad Consilium permanens Secreta-
riae Generalis Synodi Episcoporum* 19

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

*Sacra Congregatio pro Religiosis et Insti-
tutis saecularibus*

De dimissione religiosorum qui vota per-
petua nuncuparunt in religione cleri-
cali exempta 23

Sacra Congregatio pro Cultu Divino

- I. Litterae circulares De normis ser-
vandis quoad liturgicos libros in
vulgus edendos, illorum transla-
tione in linguas hodiernas peracta 24
- II. Decretum De novo «Ordine Pae-
nitentiae» 26
- III. Decretum quo vacatio legis de Or-
dine Unctionis infirmorum pro-
rogatur 28

ACTA COMMISSIONIS

- I. Brevis conspectus de labore hucus-
que a Commissione peracto deque
peragendo 29
- II. Coetus mixtus studiorum ad appa-
randum Schema Legis Ecclesiae
Fundamentalis constituitur 59
- III. Opera Consultorum in parandis
Canonum Schematibus
 1. Coetus specialis studii «De
Lege Ecclesiae Fundamentali» 60
 2. De Institutis Perfectionis . . . 72
 3. De personis physicis et iuridicis 93

DOCUMENTA

Oratio de statu laborum Commissionis
ab Card. P. Felici Vindobonae habita 104

NOTITIAE 116

ritto compete sia ai vescovi che alla Santa Sede, perché essi hanno il diritto e il dovere non solo di insegnare, ma anche di difendere la dottrina. Si è cercato di evidenziare, rispetto alla legislazione del Codice, come tale compito spetti prima di tutto ai singoli vescovi — per le loro diocesi —, e poi alle Conferenze, che devono sostenere i vescovi in questa loro azione ed alla Santa Sede nei casi di maggiore gravità.

Il sesto capitolo riguarda l'azione missionaria della Chiesa. Tra i titoli proposti: *de populorum Evangelizatione*, *de activitate missionaria*, *de Sacris Missionibus*, è stato scelto quest'ultimo come il più espressivo.


Il capitolo sulle missioni è stato inserito nel *De Magisterio ecclesiastico* perché prima si è parlato della predicazione in genere e del compito di evangelizzazione da parte della Chiesa in specie. Quello delle missioni è un'esecuzione del mandato di insegnare, nella sua suprema ed universale applicazione pratica. Questo delle missioni è un elemento quasi completamente nuovo rispetto al Codice, che deriva dal Decreto conciliare *Ad gentes divinitus*.

Il settimo ed ultimo capitolo riguarda il *de Fidei professione*, che riporta fondamentalmente le prescrizioni del Codice, adattate alle mutate esigenze dei tempi ed ai nuovi istituti creati.

k) DE PERSONIS PHYSICIS ET IURIDICIS ²⁶

A questo *Coetus* è stato affidato il compito della revisione dei canoni 87-107 del Codice che contengono le prescrizioni circa il *de personis in genere*. Per questo è stato chiamato *de personis physicis et iuridicis*, modificando già la nomenclatura del Codice che parlava di *personis physicis et moralibus*. A detto *Coetus* sono state affidate anche altre questioni di indole prevalentemente giuridica, come l'ordinamento di quanto contenuto nel Codice sotto il titolo *De clericis in genere*, che tuttavia non si riferisce propriamente al titolo stesso; così i canoni 145-195 *de officiis ecclesiasticis* e quelli che riguardano il *de potestate ordinaria et delegata*, che viene trattato sotto il titolo *de potestatis regiminis exercitio*. Tutta la materia affidata quindi a questo *Coetus* può essere così distinta: 1) *de personis physicis*; 2) *de personis iuridicis*; 3) *de actibus iuridicis*; 4) *de officiis ecclesiasticis*; 5) *de potestatis regiminis exercitio*.

²⁶ Cf. *Communicationes*, 6, 1974, pp. 93-103.



Quanto alle *persone fisiche* va notato che la definizione della persona fisica troverà la sua propria collocazione nella LEF, trattandosi di norma veramente fondamentale che definisce la *ratio* « *qua homo in Ecclesia Christi constituitur persona* ». Qui si tratterà degli elementi o condizioni della persona che hanno un rilievo per determinare la capacità canonica, i diritti e gli obblighi della persona stessa. Le condizioni della persona vengono considerate: a) *ratione aetatis*: circa le diversità dell'età si conservano le norme del Codice (can. 88 §§ 1, 3). Si sopprime però la determinazione giuridica della pubertà. Quanto ai minori la costituzione del tutore avviene, salvo alcune eccezioni, secondo le prescrizioni del diritto civile. b) *ratione status mentis*: rimane il contenuto del Codice, ma viene trattato in un canone specifico distinto da quello dei bambini. c) *ratione originis*: rimane invariato il can. 90. d) *ratione domicilii et quasi domicilii*: si ripropone quanto contenuto nel Codice, con alcune specificazioni diverse per quanto riguarda la moglie separata. e) *ratione consanguinitatis, affinitatis atque adoptionis*: viene mutato il modo di computare la consanguinità e l'affinità « *in linea obliqua seu collateralis* », così che « *tot sunt gradus quot personae in utraque simul linea, stipite dempto* ». Nuovo è quanto riguarda l'adozione per la quale gli adottati — secondo quanto prescrive la maggior parte dei diritti civili — sono da considerarsi figli legittimi degli adottanti, salvo i canoni 1059 e 1080. f) *ratione ritus*: le prescrizioni del Codice in materia vengono riordinate e completate.

Quanto alle *persone giuridiche* o canoniche viene trattata: 1) la loro costituzione; 2) la distinzione « *in universitates personarum et universitates rerum* »; la prima poi può essere collegiale o non-collegiale. Nel Codice si parlava solo di persona morale collegiale o non-collegiale; 3) la distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private; 4) della rappresentanza della persona giuridica; 5) le norme per gli atti collegiali; 6) l'estinzione delle persone giuridiche, con maggiore determinazione che nel Codice, per quanto riguarda specialmente la destinazione dei beni superstiti di dette persone; 7) le norme per la fusione, la divisione ed il dismembramento delle persone giuridiche con maggior precisione che nel Codice.

Quanto agli *atti giuridici* si stabiliscono innanzitutto i requisiti per la loro validità, che mancavano nel capitolo relativo del Codice, anche se una norma era contenuta nel can. 1680 § 1 nel titolo *de actionibus ob nullitatem actorum*. Si stabiliscono inoltre le condizioni per la *praesumptio* della validità, le ragioni *quibus afficitur* l'esistenza e la vali-

dità dell'atto giuridico, considerando l'*ignorantia*, l'*error*, il *dolus*, la *vis* ed il *metus*. Un elemento nuovo, rispetto al Codice, è la considerazione dell'obbligo della riparazione dei danni illegittimamente provocati.

Quanto agli *offici ecclesiastici* il primo elemento nuovo è la loro stessa definizione, desunta dal n. 20 del Decreto conciliare *Presbyterorum ordinis*. La materia del Codice, rivista ed armonizzata con le disposizioni conciliari e post-conciliari, risulta così suddivisa:

Capitolo I: *de provisione*: art. 1: *de libera collatione*, art. 2: *de praesentatione*, art. 3: *de electione*, art. 4: *de postulatione*.

Capitolo II: *de amissione*: art. 1: *de emeritatu* (nuovo rispetto al Codice), art. 2: *de renuntiatione*, art. 3: *de translatione*, art. 4: *de amotione*, art. 5: *de privatione*.

Quanto alla *potestas regiminis*, la prima novità si ha già nel titolo stesso, che nel Codice invece è *de potestate ordinaria et delegata*. Nello schema preparato si parla di *potestas regiminis, ratione muneris fungendi ad quod ordinatur*, che è suddivisa in potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria. Viene posto il principio che la potestà legislativa e giudiziaria non sono delegabili, e quindi si passa ai canoni che contengono le norme per l'esercizio della potestà esecutiva.

Nuova è la definizione di « Ordinario »:

§ 1. *Nomine Ordinarii in iure intelliguntur, praeter Romanum Pontificem, omnes qui, etiam si ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae particulari communitative eidem aequiparatae ad normam can. . . .; necnon qui in iisdem ordinaria gaudent potestate exsecutiva, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores qui in aliquo Instituto perfectionis clericali, ordinaria potestate legislativa aut saltem exsecutiva pollent.*

§ 2. *Nomine Ordinarii loci intelliguntur omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Superioribus Institutorum perfectionis.*

La qualifica quindi di Ordinario si applica a quanti godono almeno di potestà esecutiva. In tal modo anche i Superiori Maggiori di religioni non esenti sono da considerarsi Ordinari. Cadono perciò le nozioni di potestà pubblica, semi-pubblica, ecc. ... ed anche la numerazione contenuta nel can. 198 del Codice.

Viene conservata la distinzione tra potestà ordinaria e delegata, ma di quest'ultima si precisa che « *ipsi personae non mediante officio conceditur* ».

Non si usa più la espressione *pro suo quisque territorio*, perché

molti uffici non hanno carattere territoriale. Così si evitano le espressioni *pro populo sibi commissio*, e *pro ambitu suae competentiae*: la competenza e la potestà dipendono appunto dall'ambito e sarebbe quindi tautologia l'usarle.

I modi di esercizio della potestà esecutiva graziosa (che non è più chiamata volontaria) sono: a) *in proprium commodum*, b) *extra territorium*, c) *in absentem subditum*, d) *in peregrinos actu degentes in proprio territorio*. Mentre la potestà coercente può essere esercitata: a) *ratione ordinis publici*, b) *ratione contractus*, c) *ratione rei sitae*, d) *in subditos in proprio territorio existentes*.

Si stabiliscono infine regole per la concessione, l'uso e la cessazione della potestà delegata, che sostanzialmente sono quelle del Codice.

